

tutti gli atti aventi rilevanza esterna e i provvedimenti adottati nell'esercizio delle funzioni di tutela e valorizzazione di cui al Codice, indicando altresì per ogni procedimento la data di inizio, lo stato di avanzamento, il termine di conclusione e l'esito dello stesso. Sulla base dei dati di cui al precedente periodo, la Direzione generale Organizzazione redige statistiche sul funzionamento degli organi periferici, da pubblicare su apposita sezione del sito del Ministero, anche ai fini di eventuali proposte, elaborate dalle Direzioni generali competenti, di conseguenti atti di indirizzo ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

4. L'incarico di soprintendente è conferito ai sensi dell'art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 5

Soprintendenze archivistiche e bibliografiche

1. In attuazione dell'art. 16, comma 1-sexies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le Soprintendenze archivistiche svolgono le funzioni di cui all'art. 36 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014 anche in materia di beni librari, fatto salvo quanto previsto, nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano, dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Conseguentemente, le Soprintendenze archivistiche assumono la denominazione Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, ad eccezione che nelle Regioni Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia.

2. Con riferimento alle funzioni di tutela dei beni librari, le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche dipendono funzionalmente dalla Direzione generale Biblioteche e possono avvalersi del personale delle Biblioteche statali. Nella Regione Trentino Alto Adige, la Soprintendenza archivistica e bibliografica del Veneto e del Trentino Alto Adige svolge esclusivamente funzioni in materia di beni archivistici.

3. Le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche sono articolate in almeno tre aree funzionali, riguardanti rispettivamente: l'organizzazione e il funzionamento; il patrimonio archivistico; il patrimonio bibliografico.

4. Il comma 2 dell'art. 3, del decreto 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo», è sostituito dal seguente:

«2. Nella Regione Sicilia, il soprintendente archivistico svolge altresì le funzioni di direttore dell'Archivio di Stato del Comune capoluogo, senza ulteriori emolumenti accessori. Conseguentemente, la soprintendenza archivistica di tale Regione assume la denominazione di Soprintendenza archivistica della Sicilia-Archivio di Stato di Palermo».

Art. 6

Parchi archeologici e musei di rilevante interesse nazionale

1. Al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione di tutela del patrimonio culturale, nonché di valorizzare il patrimonio archeologico, storico, artistico e demotnoantropologico della Nazione, sono istituiti i seguenti istituti e musei di rilevante interesse nazionale:

a) quale ufficio di livello dirigenziale generale periferico, ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:

1) il Museo Nazionale Romano;